



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 631/07/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA RELATIVE ALL'ATTRIBUZIONE
DELLE DELEGHE IN MATERIA DI TENUTA DEL REGISTRO DEGLI
OPERATORI DI COMUNICAZIONE**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 12 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99 del 28 aprile 1999, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTE le leggi regionali istitutive dei Comitati regionali per le comunicazioni – Co.re.com.;

VISTO l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con cui si sono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali, nonché l'atto di approvazione dell'Accordo quadro stesso, che prevede una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, con cui è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'istituzione e i compiti del Segretariato generale, tra i quali rientra anche la funzione di coordinamento generale dell'azione amministrativa;

VISTA la delibera n. 460/05/CONS del 29 novembre 200, recante l'adozione della nuova organizzazione dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003, recante la delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 666/06/CONS del 23 novembre 2006, recante la chiusura della fase sperimentale dell'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com. e il passaggio al regime ordinario;

RITENUTO, pertanto, opportuno concludere la fase di attuazione sperimentale della delega dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4 dello schema-tipo, conformemente alle istanze dei Co.re.com., e dare avvio dal mese di gennaio 2007 al regime ordinario di esercizio delle funzioni delegate indicate all'articolo 4 dello schema-tipo, nelle more dei passaggi procedurali connessi ad un eventuale ampliamento delle funzioni delegabili ai sensi dell'art. 5, lett. a), b) e c) dello stesso schema;

CONSIDERATO che, con determinazione n. 8 dell'8 maggio 2007, è stato costituito un Gruppo di lavoro per la definizione delle linee guida relative all'esercizio della delega in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

CONSIDERATA la rilevanza della tematica rappresentata e in particolare che attraverso l'approvazione delle linee guida per una manutenzione evolutiva dell'attuale sistema R.O.C. sia possibile dare ai Co.re.com. che si riterranno idonei, la delega in materia di tenuta e gestione del registro degli operatori di comunicazione attraverso l'interoperabilità dei mezzi di comunicazione e delle reti;

RITENUTO inoltre che attraverso il recepimento di dette linee guida e gli interventi da porre in essere per la loro concreta realizzazione si otterrebbe un sostanziale miglioramento dell'attuale capacità gestionale ed operativa del R.O.C. dell'Autorità con evidenti benefici per l'attività istituzionale posta in essere;

h



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Le linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione predisposte dal gruppo di lavoro, costituito ai sensi della determinazione n.8 dell'8/05/2007 e proposte al Consiglio, sono approvate.
2. Il Consiglio assegna agli uffici di competenza il compito di dare seguito a quanto predisposto attraverso le linee guida per la concreta realizzazione del progetto di manutenzione evolutiva del R.O.C., così come definita dal progetto tecnico presentato in allegato e proposto dalla società InfoCert S.p.A., che allo stato gestisce la manutenzione del Registro degli Operatori.

Roma , 12 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Segretario Generale

Roberto Viola



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

<i>Linee guida relative all'attribuzione della delega</i>
<i>sulle modalità di tenuta</i>
<i>del registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.)</i>
<i>ai Comitati regionali delle comunicazioni.</i>

Indice

<i>1. Introduzione</i>	<i>pag. 2</i>
<i>2. Struttura e gestione dei dati del R.O.C.</i>	<i>pag. 6</i>
<i>3. Ambiente applicativo</i>	<i>pag. 6</i>
<i>4. Protocollazione</i>	<i>pag. 7</i>
<i>5. Gestione degli adempimenti</i>	<i>pag. 7</i>
<i>6. Modifiche al software di gestione del R.O.C.</i>	<i>pag. 7</i>
<i>7. Revisione gestione utenti</i>	<i>pag. 8</i>
<i>8. Statistiche di controllo</i>	<i>pag. 8</i>
<i>9. Interrogazioni generalizzate</i>	<i>pag. 9</i>
<i>10. Connettività</i>	<i>pag. 10</i>
<i>11. Modifiche regolamentari</i>	<i>pag. 12</i>

MA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Introduzione

Con l'approvazione della **delibera n. 666/06/CONS** del 23 novembre 2006 recante *“Chiusura della fase sperimentale dell'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com. e passaggio al regime ordinario”* si è concluso il periodo di gestione sperimentale dell'attività delegata da parte dei Comitati regionali per le Comunicazioni (di seguito Co.re.com.) ed è stata avviata la gestione ordinaria. Tale passaggio ha comportato un significativo cambiamento del quadro dei rapporti in essere tra Autorità e Co.re.com..

Il percorso è iniziato con la **delibera n. 52/99¹** recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”* e con la **delibera n. 53/99²** recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”* e con l'approvazione dell'**Accordo Quadro** firmato in data 25 giugno 2003 tra *Autorità e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome*, a seguito dei quali sono state siglate le convenzioni con i singoli Co.re.com.³.

Il processo di delega ha assunto una fisionomia consolidata in considerazione del fatto che sono ormai sedici i Comitati che hanno ricevuto le deleghe dall'Autorità e alcuni con un'esperienza sul campo di tre anni di attività. A seguito delle esigenze manifestate da diversi Comitati, si è così ritenuto che fossero maturi i tempi per una ulteriore evoluzione del rapporto tra Autorità e Co.re.com. e che vi fossero le condizioni affinché quest'ultimi compissero un ulteriore salto di qualità, rendendo “ordinaria” l'attività già svolta sulle materie già delegate (diritto di rettifica,

¹ Cfr. http://www.agcom.it/provv/D52_99.htm

² Cfr. http://www.agcom.it/provv/D53_99.htm

³ Cfr. Delibera n. 402/03/CONS del 13 novembre 2003 di approvazione dello “schema-tipo di convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

vigilanza sui sondaggi locali, tutela dei minori e tentativo di conciliazione). Tale processo si è poi arricchito attraverso l'aggiornamento della normativa di settore, a titolo indicativo il nuovo regolamento in materia di conciliazione, ai sensi della delibera n. 173/07/CONS⁴, nonché attraverso la predisposizione di linee guida aggiornate in linea con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta nel frattempo nei settori di competenza delle materie delegate.

Parallelamente a questa fase di stabilizzazione e di razionalizzazione dell'attività delegata in essere, a seguito di numerosi incontri e colloqui avvenuti anche con la Conferenza nazionale dei Co.re.com., si è iniziata a valutare la possibilità di dare seguito al percorso per l'attribuzione di ulteriori deleghe definite dalla delibera n. 53/99⁵, aventi funzione di *gestione* e quindi distinte da altre aventi funzioni di carattere consultivo, di vigilanza e controllo, o istruttorie, e per le quali, quindi, nella fase iniziale di attribuzione delle deleghe, si era deciso di rinviare ad un secondo momento, successivo ad un radicamento e un rafforzamento territoriale e organizzativo dei Comitati regionali stessi.

L'attenzione è stata così posta su due possibili nuove deleghe: *il monitoraggio radiotelevisivo locale e la tenuta del R.O.C.*⁶. A seguito anche di informative trasmesse al Consiglio dell'Autorità (le più recenti in data 14 giugno e 3 ottobre u.s.) con le quali, nel relazionare circa lo stato di attuazione del processo di delega ai Comitati regionali, si faceva presente l'importanza di compiere un ulteriore passo in avanti nella crescita del ruolo dei Co.re.com., anche investendoli di ulteriore e sempre più significative funzioni. Il Consiglio stesso ha preso atto che i tempi erano sufficientemente maturi per procedere in questa direzione.

In tal senso, il Segretario generale ha costituito, con determina, due appositi gruppi di lavoro finalizzati all'elaborazione di linee guida per l'attribuzione di nuove funzioni delegate. In particolare, con la *determinazione n. 8 dell'8 maggio 2007* è stato "costituito il gruppo di lavoro per la definizione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione". Lo scopo, così come riportato dall'art. 1, ai commi 1 e 2, della determina di costituzione, è *quello della definizione delle linee guida e delle prassi*

⁴ Cfr. http://www.agcom.it/provv/d_173_07_CONS_All_A.htm

⁵ Cfr. nonché ai sensi dell'art. 5, comma 2, della "convenzione-tipo" ai sensi della delibera n. 402/03/CONS.

⁶ Cfr. <http://www.agcom.it/operatori/roc/roc.htm>

En

[Signature]
3



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

operative da adottare in relazione all'attribuzione della delega sulle modalità di tenuta del registro degli operatori di comunicazione acquisendo la documentazione necessaria, anche eventualmente attraverso il contributo di esperti riconosciuti del settore, e attraverso il confronto con i rappresentanti designati dalla Conferenza dei Co.re.com., allo scopo di definire gli standard di valutazione quantitativi e qualitativi necessari ad attivare la funzione delegata sulla tenuta del registro degli operatori di comunicazione in modo omogeneo e uniforme per tutti i Comitati delegati, avendo come riferimento l'attività già svolta in materia a livello nazionale e considerando la necessità di rendere interoperabili fra di loro e con l'Autorità nazionale i diversi sistemi di rilevazione.

Nel corso delle riunioni, tenute dal Gruppo di lavoro, sono state affrontate le diverse problematiche scaturenti dal progetto di delega di gestione del ROC, sia dal punto di vista organizzativo che tecnico e sono state, altresì, discusse le ipotesi di soluzione in termini di fattibilità tecnica e gestionale. Tutti i componenti del gruppo di lavoro hanno concordato sulla necessità di apportare, nell'ipotesi di approvazione della delega delle funzioni, una *serie di modifiche, sia a livello funzionale che di amministrazione dei dati, al sistema automatico di gestione del ROC.*

Sotto il profilo funzionale, dovrà infatti essere gestito l'ambito di operatività - nazionale o regionale - e si dovrà stabilire quali funzioni decentrare e quali lasciare in capo all'Autorità, con la conseguente necessità di creare due profili utenti, per funzionari AGCOM e funzionari Co.re.com. addetti a tale attività. Analogamente, per quanto riguarda l'amministrazione dei dati dovranno essere gestiti i domini di competenza di ciascun ente, individuando le sfere di competenza di ciascuno.

Già oggi l'attivazione del **ROC telematico**, nel rispondere all'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa, consente una partecipazione diretta degli operatori di comunicazione, i quali, da qualunque postazione internet, hanno la possibilità di interagire con il Registro per attivare nuovi procedimenti, monitorare i procedimenti in corso di istruttoria, seguendone l'iter procedimentale sino alla relativa conclusione.

Il sistema, a seguito della delega ai Comitati, dovrà garantire un ulteriore passo in avanti integrando tutte le funzioni utili ad eliminare i documenti cartacei, estendendo la trasmissione telematica a tutte le comunicazioni di Registro.

Enza

Enza
4



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La delega ai Co.re.com. per le attività connesse alla tenuta del Registro dovrà avere, infatti, il duplice obiettivo di rendere possibile una presenza dell'Autorità sul territorio nazionale, pur mantenendo centralizzate le funzioni decisionali e di controllo sull'intera attività di gestione dei dati.

I risultati dell'attività di analisi effettuata dal gruppo di lavoro sono stati sottoposti all'attenzione della società Infocamere⁷, attuale fornitore dell'Autorità, per la elaborazione di uno studio di fattibilità. La scelta di coinvolgere la società Infocamere, quale interlocutore del gruppo di lavoro, è stata determinata dal fatto che detta società gestisce e manutiene l'attuale **sistema di gestione automatica del ROC**⁸. Si è ritenuto quindi, che tale coinvolgimento potesse determinare un significativo risparmio di tempi e di risorse al fine del perseguimento dell'obiettivo dato.

La società Infocamere, a seguito delle indicazioni maturate all'interno del gruppo di lavoro, ha presentato un documento riepilogativo (allegato n. 1), contenente un **progetto articolato di manutenzione evolutiva dell'attuale ROC**, finalizzato ad un incremento significativo delle potenzialità di fruibilità dell'attuale sistema in grado di rendere possibile l'interoperabilità nel caso dell'eventuale e auspicabile delega di funzioni ai Co.re.com.

Nello studio di fattibilità, allegato alla presente nota, sono specificamente indicate le modifiche necessarie, affinché l'attuale sistema automatico di gestione del Registro possa garantire l'esercizio della delega da parte dei Co.re.com.

Sono di seguito riportate, in sintesi, le **soluzioni tecniche** che si è ritenuto opportuno adottare rispetto all'attuale sistema di gestione automatica del Registro.

⁷ La società Infocamere, società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, ha con l'Autorità un contratto di appalto di servizi per la manutenzione hardware e software del sistema di gestione del Registro degli Operatori di comunicazione, sottoscritto in data 27 maggio 2002.

⁸ Il sistema informatizzato di gestione ROC, attualmente, si compone di due parti: una cd. "pubblica" (caratterizzata da un'applicazione web in linguaggio ASP disponibile via internet agli operatori di comunicazione) e una cd. "aziendale" (caratterizzata da un'applicazione web fruibile via internet dai funzionari AGCOM). La parte pubblica consente di ricevere le comunicazioni telematiche da parte degli operatori, il caricamento da parte degli stessi dei dati afferenti alla cd. "Comunicazione annuale" e alla cd. "Informativa Economica di Sistema" (IES). La componente dedicata all'AGCOM, invece, consente ai funzionari preposti di svolgere attività di back-office, nonché di formalizzare i conseguenti adempimenti (es. iscrizioni, cancellazioni, produzioni certificazioni variazioni, ecc.).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La **proposta economica** presentata dalla società Infocamere per lo sviluppo e l'implementazione di tali soluzioni, come si evince dalla lettura del documento (allegato n. 2), è strutturata in moduli singolarmente quotati, con la possibilità di comporre quindi il "pacchetto" nel modo più utile alle esigenze dell'Autorità. La proposta del gruppo di lavoro suggerisce di completare l'intero percorso, perché in questo modo con una cifra complessiva intorno a € 180.000,00 circa si potrà ottenere un importante risultato in termini di prodotto con un ampliamento significativo delle potenzialità dell'attuale ROC ad uso interno e la messa a punto del sistema per la possibile delega delle funzioni connessi ai Co.re.com. che attraverso il processo di delega potranno gestire direttamente tutta una serie di operazioni e di funzioni attualmente gestite solamente a livello centrale.

2. **Struttura e gestione dei dati del R.O.C.** Risulterà, in primo luogo, necessario modificare la struttura dei dati per inserire una chiave aggiuntiva che riporti al suo interno il codice dell'ente competente, ovvero i Co.re.com competenti territorialmente.

Tutti gli adempimenti, le posizioni, i protocolli attualmente in archivio dovranno essere integrati con questa chiave di riconoscimento.

Si dovrà, pertanto, tenere ben presente la problematica della conversione del pregresso per l'adeguamento alle esigenze espresse attraverso la delega.

3. Ambiente applicativo

Per quanto riguarda il *front-office*, l'ambiente resterà sostanzialmente invariato rispetto la soluzione attuale.

Il nuovo sistema resterà costituito dai due ambienti distinti **ROC Pubblico** e **ROC Istituzionale**.

Le funzioni di amministrazione per la creazione degli utenti e dei profili resterà in carico all'Autorità che avrà il compito di definire tutte le *user* dei Co.re.com. assegnando a ciascuna un opportuno profilo. Anche la creazione delle *user* degli Operatori, verrà gestita centralmente e quindi l'accesso alla lista delle registrazioni sarà ad uso esclusivo di AGCOM.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Protocollo

Le attività di protocollo rimangono inalterate, in quanto si prevede che non ci sia la necessità di gestire protocolli specifici per ciascun Co.re.com, ma di avere un *unico protocollo ROC* che serve per tutti gli adempimenti indipendentemente dalla competenza territoriale.

Tale numero viene registrato all'interno della pratica⁹.

5. La gestione degli adempimenti

Queste attività, attualmente svolte dai funzionari AGCOM, verranno, a seguito della delega, gestite dai funzionari Co.re.com.

La pratica inserita e inviata dall'Operatore dal ROC Pubblico sarà, come già avviene oggi, protocollata e inserita all'interno degli archivi del ROC Istituzionale.

Il funzionario Co.re.com avrà a disposizione gli strumenti che permetteranno di visualizzare la lista di tutte le pratiche presenti in archivio, tenendo presente che ogni Co.re.com vedrà solo le pratiche di propria competenza territoriale.

6. Modifiche al software di gestione del ROC

Dal punto di vista operativo, verranno apportate modifiche all'attuale applicazione al fine di:

- gestire la competenza territoriale di Imprese, procedimenti, IES, posizioni di registro;

⁹ Estratto da "studio di fattibilità" pagg. 16 e 17 "A seguito della nuova organizzazione del lavoro che si vuole dare con la delega agli uffici regionali di alcune attività devono essere chiariti alcuni aspetti che possono avere o non avere impatti notevoli sulla realizzazione del nuovo ROC. Attualmente esistono 3 eventi primari che caratterizzano il flusso dei procedimenti dalla nascita alla conclusione. Gli eventi sono: *creazione della pratica; protocollazione; ufficializzazione*. All'atto di creazione di una pratica viene assegnato un numero progressivo che serve a tenere agganciati tutti i modelli che compongono la pratica stessa. Quando la pratica arriva al ROC Istituzionale viene protocollata tramite il sistema di protocollo dell'Ente. Se la pratica in questione è di iscrizione al Registro, all'atto dell'ufficializzazione, viene creata una nuova posizione alla quale viene attribuito un numero progressivo all'interno del Registro. Pertanto il sistema gestisce un numero pratica. *Un numero protocollo e un numero ROC*. Si assume che queste tre numerazioni restano invariate e abbiano una valenza nazionale. *Ci sarà quindi una sola numerazione delle pratiche indipendentemente dalla territorialità, un numero di protocollo univoco e un numero assoluto di posizione all'interno del Registro.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- gestire in modo interattivo la comunicazione tra ROC e imprese al verificarsi di particolari eventi quali: arrivo della pratica, protocollazione, presa in carico e conclusione;
- gestire la spedizione, via mail, delle lettere a seguito dell'iscrizione, in modo automatico
- gestire un campo aggiuntivo per l'inserimento di un numero di protocollo interno ai Co.re.com;
- semplificare il sistema di spedizione della pratica senza passaggio per casella di posta elettronica;
- aggiungere sezione informativa con i riferimenti del Co.re.com di competenza, il numero di telefono, il contatto, la mail;

7. Revisione gestione utenti

Attraverso gli interventi che verranno posti in essere al fine di rendere possibile la delega in materia di ROC ai Co.re.com. verranno implementate e rese possibili tutta una serie di attività relative alla gestione da parte degli utenti, quali, ad esempio, l'autenticazione forte tramite certificato digitale fornito con *smartcard* o *business key*, ovvero la registrazione in apposito *log* le attività rilevanti, ai fini della sicurezza, svolte da ciascun utente in grado di garantirne l'identificazione.

8. Statistiche di controllo

Al fine di monitorare l'attività delegata, verrà implementata una nuova applicazione costituita da un quadro riepilogativo delle attività svolte in periferia, nel quale, per ogni Co.re.com e per un determinato periodo di riferimento a scelta, vengono riportati:

- Numero di pratiche arrivate;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Numero di pratiche protocollate;
- Numero di pratiche assegnate;
- Numero di pratiche ufficializzate;
- Tempo medio, minimo, massimo di trattamento delle pratiche dall'arrivo all'assegnazione;
- Tempo medio, minimo, massimo di trattamento delle pratiche dall'assegnazione alla ufficializzazione.

La rappresentazione potrà essere fatta per ogni singolo Co.re.com, oppure per l'insieme degli stessi, o ancora per l'Agcom in funzione delle pratiche con competenza nazionale.

9. Interrogazioni generalizzate

È auspicabile che, in occasione della ristrutturazione dell'architettura informatica del Registro per adattarlo alle esigenze della delega ai Co.re.com, si tengano presenti *ulteriori esigenze*, e si cerchi di rendere il Registro uno *strumento effettivo di verifica, di ricerca e di controllo del settore degli operatori di comunicazione*.

Gli interventi che saranno posti in essere dovranno garantire la generazione di nuove funzioni utili ad accrescere il livello di conoscenza e la circolazione delle informazioni per tutto il personale dell'AGCOM, (in particolare, quello del Servizio analisi dei mercati, concorrenza e assetti, nonché le Direzioni competenti per materia) anch'essi utenti del sistema ROC, in quanto le informazioni contenute nel Registro rappresentano un patrimonio di conoscenza fondamentale ai fini dell'esercizio dell'attività istituzionale dell'AGCOM.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A tal fine, nello studio di fattibilità¹⁰, sono state individuate alcune funzionalità di interrogazione che sono estremamente utili alla maggiore diffusione delle informazioni anagrafiche ed economiche contenute nel ROC:

- inserire in apposite librerie delle *query* realizzate autonomamente da personale AGCOM oppure con l'ausilio di personale tecnico specializzato;
- riconoscere le parti variabili della *query* per poi essere richieste interattivamente all'esecuzione della stessa;
- scegliere da apposito menù la *query* che si vuole lanciare;
- esecuzione della *query* con visualizzazione delle parti dinamiche;
- visualizzazione dei risultati;
- estrazione dei risultati in formato *excel*, *pdf* per elaborazioni successive¹¹.

Si evidenzia, altresì, la novità introdotta relativamente alla possibilità di utilizzo della cd. "*porta applicativa con il Registro delle Imprese*".¹²

10. Connettività

Con riferimento alle modalità operative di collegamento telematico dei Co.re.com. al "sistema Registro", sono state avanzate le seguenti ipotesi:

Ipotesi 1: via agcom costo upgrade banda hdsl

¹⁰ Estratto da "studio di fattibilità" pag. 36 "Ciò che si propone è un sistema semplice di estrazione, presentazione e di gestione dei dati contenuti nel registro".

¹¹ Estratto da "studio di fattibilità" pag. 36 "Nulla vieta che la query sia generata autonomamente dal personale AGCOM e memorizzata nelle librerie di sistema. In questo caso AGCOM è assolutamente autonoma nella generazione delle interrogazioni."

¹² Estratto da "studio di fattibilità" pag. 43 "La porta applicativa costituisce un unico "ingresso" attraverso il quale Infocamere espone i propri servizi di accesso alle informazioni del Registro delle Imprese".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questa soluzione ipotizza l'accessibilità dei Co.re.com al server ROC (posizionato presso il data center di Infocamere Padova) attraverso la rete intranet AGCOM di Napoli, ovvero, attraverso il collegamento extranet HDSL di AGCOM che a breve verrà attivato con Infocamere.

Ipotesi 2: via internet client vpn – costi client cadauno

Questa soluzione ipotizza l'accessibilità dei Co.Re.Com al server ROC (posizionato presso il data center di Infocamere Padova) attraverso un collegamento sicuro (autenticato e criptografato) del tipo client VPN, utilizzando come rete di trasporto la rete Internet.

Ipotesi 3: via internet – costo server in più

L'ipotesi tre prevede che, rispetto alla situazione attuale, venga aggiunto un server di Front-End (FE) esposto su indirizzo IP pubblico che colloquia con un DB server che resta allocato su una rete IP privata, cioè non raggiungibile direttamente da Internet.

L'accesso al server *Front End (FE)* avviene tramite Internet e sarebbe riservato a chi ha le credenziali per poter operare.

Sulle stazioni *client* non sono richiesti configurazioni *ad hoc*, né l'installazione di software particolare. Prerequisito di questa soluzione è che i Co.re.com abbiano un collegamento Internet.

L'Ufficio Sistemi Informativi dell'AGCOM, attraverso i propri rappresentanti nel gruppo di lavoro, esprime complessivamente parere favorevole in merito all'impostazione tecnica proposta.

In particolare, relativamente alle tre ipotesi sopra ipotizzate in ordine alle modalità di connettività dei Co.re.com, l'Ufficio ritiene doversi adottare *l'opzione 1*, “*via Agcom costo upgrade banda hdsl*” con un incremento della banda garantita pari a 768 kbps.

Tale scelta è maturata in considerazione della contemporanea possibilità di fornire ai Co.re.com. sia l'accesso al Registro, che alcuni servizi della Intranet dell'Autorità. La flessibilità della soluzione, inoltre, favorendo il disaccoppiamento del sistema sancisce una sostanziale separazione tra gli aspetti relativi alla connettività e quelli tipicamente legati ad alcune specificità dell'architettura software, rimuovendo di fatto alcuni vincoli di natura progettuale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Pertanto, nel calcolo dell'ammontare dell'importo totale della proposta, al quale si perviene sommando i costi delle diverse componenti si dovrà tenere conto dell'alternativa 1), "Potenziamento dell'attuale banda " e del relativo ammontare del canone annuale.

A tale riguardo, l'Ufficio evidenzia che nella voce relativa al potenziamento dell'attuale banda, l'importo del canone riportato deve intendersi riferito ad un incremento di banda garantita pari a 512 kbps.. Con tale ampliamento, la banda totale garantita a disposizione si intenderà essere pari a 768 kbps.

In merito alle politiche di autenticazione e controllo degli accessi, va precisato che, anche sotto il profilo delle autorizzazioni, dovrà essere compatibile con quanto sancito dal d. lgs n. 196/03. A tal proposito, è opportuno prevedere, se non già introdotto, oltre al dispositivo di autenticazione degli utenti che a qualsiasi titolo accedono al sistema, un meccanismo che imponga il cambiamento delle *password* di accesso quando vengono superati i 180 giorni, un idoneo sistema di *auditing* per rilevare i *login* falliti e la loro eventuale disabilitazione al terzo accesso, nonché una dettagliata definizione dei processi di comunicazione tra gli amministratori della banca dati e i responsabili del Registro.

La medesima società, inoltre, deve garantire che l'aggiornamento del *software* del sistema è pienamente compatibile con le *web services* precedentemente realizzate, atte ad assicurare la piena interoperabilità tra il protocollo informatico del CNIPA e l'attuale versione del Registro.

12. Modifiche regolamentari

La tenuta del ROC è una funzione complessa e necessita di un aggiornamento oltre che "tecnico" anche regolamentare. *La delibera n. 236/01/CONS del 30 giugno 2001¹³, concernente "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione"* (allegato n. 3) già più volte modificata nel corso degli anni (modifiche non recepite in un testo unico coordinato di facile consultazione), necessita allo stato attuale di una revisione complessiva che

¹³ Cfr. http://www.agcom.it/provv/d_236_01_CONS.htm



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tenga conto, sia degli interventi del legislatore, sia delle esigenze operative manifestatesi durante l'attività di gestione del Registro stesso. Allo stato è in corso, da parte del Servizio ispettivo e Registro dell'AGCOM, un'attività di revisione del testo regolamentare, che tenga conto delle modifiche prima citate, delle novità legislative, in particolare, D. lgs n. 259 del 1 agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dal D. lgs n. 177¹⁴ del 31 luglio 2005 (Testo Unico della radiotelevisione), nonché dalle esigenze di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa legata all'attività di gestione del registro stesso.

In particolare, la modifica principale riguarda l'inserimento di una norma relativa alla possibilità di conferire, mediante deleghe, ai Co.re.com. interessati che ne faranno specifica richiesta, l'attività istruttoria dei procedimenti di iscrizione, nonché quella relativa al rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione al ROC.

Il decentramento ai Co.re.com. di alcune attività del ROC, combinata ad un'adeguata formazione professionale del personale preposto, consentirà uno snellimento della gestione ordinaria del Registro, permettendo una rapida definizione dei nuovi procedimenti di iscrizione, nell'interesse degli operatori di comunicazione, lasciando in ogni caso all'Autorità i poteri di vigilanza e controllo sull'attività svolta e sull'intera attività di gestione.

Nell'ambito della delega per le attività connesse alla tenuta del ROC, è necessario definire i criteri in base ai quali individuare la competenza specifica, le modalità di gestione delle funzioni delegate, nonché i limiti all'esercizio delle stesse, fermo restando che, sin da subito, risulta evidente il ruolo attivo che si intende riconoscere a ciascun Co.re.com..

Il personale applicato presso i Co.re.com, muniti di apposita delega, nel procedere all'istruttoria dei procedimenti di iscrizione nel ROC, svolgerà tutte le attività connesse all'iscrizione, ovvero protocollazione, inserimento dati fino all'assegnazione del numero di iscrizione al Registro. Inoltre, verificherà le successive comunicazioni di variazione, cui gli operatori di comunicazione sono tenuti nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento, e sarà tenuto anche al rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione al ROC.

In definitiva, ciascun Co.re.com, sebbene soggetto all'attività di supervisione spettante all'Autorità, avrà una competenza piena nella gestione dei procedimenti oggetto di delega.

¹⁴ Cfr. http://www.agcom.it/L_naz/dl177_05.htm



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Inoltre, avendo riguardo alla semplificazione dell'attività amministrativa, risulta opportuno rivedere l'ambito soggettivo di applicazione della delibera stessa, in quanto risultano ampliate le categorie dei soggetti tenuti all'iscrizione, in particolare, tra i nuovi soggetti rientrano *i siti internet destinati alla pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c.*, in quanto il decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006 prevede espressamente all'art. 3, comma 2 “...devono essere iscritti al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n.249”. Oltre a tale classificazione, sarà opportuna la previsione, ai fini delle indagini di mercato e/o statistiche, della possibilità da parte dell'Autorità di richiedere dati che interessino altri sub-settori, quali ad esempio la “free press”.

Il T.U. della radiotelevisione, inoltre, ha definito gli **operatori di rete** costituiti dai “soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri” indipendentemente dalla tecnica trasmissiva, **i fornitori di contenuti**, ovvero i soggetti che hanno “la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e che svolge le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati” e **fornitori di servizi**, ovvero “i soggetti che, attraverso l'operatore di rete, forniscono servizi al pubblico ad accesso condizionato, compresa la *pay per view* o comunque servizi della società dell'informazione”.

Tale previsione normativa rende, pertanto, necessario integrare le disposizioni regolamentari vigenti relative alla gestione del ROC, prevedendo espressamente l'obbligo di iscrizione nel ROC delle categorie prima menzionate.

L'ampliamento dei soggetti tenuti all'iscrizione comporta anche la necessità di valutare quali informazioni richiedere all'atto dell'iscrizione, nonché la revisione della modulistica attualmente utilizzata, integrando o eventualmente creando nuovi modelli specifici.

Inoltre, le esigenze di trasparenza accessibilità delle informazioni contenute nel Registro e le continue richieste degli operatori volte all'acquisizione di dati presenti nel ROC renderanno presto necessaria la predisposizione sul sito web dell'Autorità di una sezione dedicata al ROC, contenente un elenco di tutti gli operatori iscritti con l'indicazione della ragione sociale, del codice fiscale, dell'attività svolta e del numero di iscrizione al ROC. Tale soluzione, non appena sarà attuata, consentirà di fronteggiare le continue e pressanti richieste attualmente inoltrate al Servizio ispettivo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e Registro dell'AGCOM telefonicamente, ma anche tramite posta elettronica, riducendo in parte l'attività del personale che quotidianamente è dedicato a tale attività.

L'aggiornamento delle prestazioni informatiche, in occasione della introduzione della nuova procedura Co.re.com., consente di migliorare l'iter procedimentale con la possibilità di disciplinare *l'archiviazione d'ufficio* dei procedimenti di iscrizione, tutte le volte in cui dall'esame della documentazione presentata non risultino i requisiti previsti dal Regolamento oppure all'esito della visura camerale, il soggetto risulti fallito o comunque la sua attività risulti cessata.

Diversamente dall'archiviazione, priva di una sua collocazione nel testo della delibera n. 236/01/CONS, l'art. 25, comma 4, prevede che, nei casi in cui i requisiti per l'iscrizione vengono a mancare in un momento successivo all'iscrizione, il direttore può disporre la cancellazione d'ufficio dal Registro, decorsi quindici giorni dall'invio della comunicazione all'interessato, senza che vi sia stata alcuna contestazione. A tal proposito, risulta opportuno inserire un'apposita previsione che consenta la possibilità per il direttore di disporre la cancellazione d'ufficio, dando comunicazione all'interessato nonché pubblicando sul sito web dell'Autorità un elenco relativo alle cancellazioni disposte d'ufficio.

In un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa e di tutela degli operatori, rientra la previsione inserita all'art. 23¹⁵ della delibera n. 236/01/CONS in tema di possibilità di inviare telematicamente le comunicazioni di variazione. Fino ad oggi, soltanto la comunicazione annuale, di cui all'art. 24 della citata delibera, deve essere inviata esclusivamente in via telematica (cfr. delibera n. 129/02/CONS¹⁶), mentre sembrerebbe opportuno consentire agli Operatori interessati la *trasmissione telematica delle comunicazioni* di cui all'articolo 23.

¹⁵Cfr. Art. 13 della delibera n. 236/01/CONS: "*Comunicazioni di variazione*": 1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al registro, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24. 2. Ai fini delle predette comunicazioni deve essere inviata una apposita dichiarazione, redatta secondo il modello "15/REG", che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l'iscrizione al registro, contenenti l'indicazione della specifica variazione intervenuta. 3. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e f), con le medesime caratteristiche, nonché all'articolo 12, comma 4. Restano fermi i termini per le comunicazioni al registro di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

¹⁶ Cfr. http://www.agcom.it/provv/d_129_02_CONS.htm



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tale facoltà consentirà di gestire, in modo più rapido ed efficiente, le numerose comunicazioni che pervengono tramite posta, evitando l'attività di protocollazione e il successivo caricamento dei dati da parte del personale assegnato all'Ufficio competente, che non sempre può essere effettuato tempestivamente con evidenti problemi in termini di tardivo aggiornamento del Registro stesso.

Di particolare importanza è anche la questione relativa all'accessibilità dei dati contenuti nel ROC, da parte dei soggetti autorizzati nei modi e nei limiti opportunamente consentiti. La ristrutturazione dell'architettura del ROC consente di rendere il registro uno strumento effettivo di verifica, ricerca e di controllo degli operatori di comunicazione, consentendo di esplicitare le reali potenzialità, e di consentire all'Autorità di svolgere la rilevante funzione di vigilanza, ai sensi della legge istitutiva.

Si evidenzia, infine, che visto l'aumento dei funzionari utilizzatori del sistema, si prevede di predisporre un piano di formazione che abbia l'obiettivo di mettere tutti soggetti (Corecom e AGCOM) in grado di svolgere le attività di loro competenza.

Il coordinatore del Gruppo
di lavoro interdisciplinare
Dott.ssa Maria Pia Caruso